

“ Art. 3. Sono estese alle fabbriche di spiriti di seconda categoria, aventi carattere industriale le disposizioni:

a) dell'articolo 10 della legge del 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3ª), circa il deposito dello spirito in magazzini assimilati ai depositi doganali con dispensa dall'obbligo dell'auzione pel pagamento della tassa;

b) dell'articolo 14 della legge del 14 luglio 1887, n. 3703 (serie 3ª), riguardante la istituzione di speciali depositi doganali per lo spirito destinato all'esportazione tanto in natura quanto mescolato ai vini. ”

(È approvato).

“ Art. 4. È concesso ai fabbricanti di liquori, uso cognac, di preparare e custodire in speciali magazzini, assimilati ai depositi doganali privati, lo spirito delle fabbriche di seconda categoria di carattere industriale, che provenga direttamente dalle fabbriche stesse, o dai depositi indicati alla lettera a del precedente articolo.

“ Il passaggio dello spirito puro dai depositi ai magazzini destinati alla preparazione dei liquori uso cognac è vincolato a bolletta di cauzione.

“ Sulla quantità totale di spirito introdotta nei magazzini, per la fabbricazione dei liquori uso cognac, sarà accordato l'abbuono del 5 per cento per anno a titolo di calo di affinazione e di giacenza.

“ Per periodi minori di un anno il calo si liquida in proporzione di mese in mese compiuto.

“ Non è concesso alcun abbuono, quando il calo non sussista, nè per i periodi di giacenza minori di un mese. ”

Onorevole Di Camporeale, Ella ha un emendamento a questo articolo.

**Di Camporeale.** Lo ritiro.

**Presidente.** Ritira tutti i suoi emendamenti?

**Di Camporeale.** Dopo la dichiarazione del ministro, li ritiro.

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo 4.

(È approvato).

“ Art. 5. Fino a tutto il 1889 i depositi di spirito potranno farsi non solo in natura, ma anche mescolati ai vini ed ai mosti in quei limiti, e con quelle cautele, che saranno prescritte per decreto reale. ”

(È approvato).

“ Art. 6. I fabbricanti di spirito di seconda categoria, le di cui fabbriche non hanno carattere

industriale, potranno, fino a tutto il 1889, mettere in deposito lo spirito da loro prodotto in appositi magazzini, che saranno considerati come locali di fabbrica, e sottoposti alle prescrizioni della legge doganale pei depositi privati.

“ In questo caso la tassa di fabbricazione liquidata sarà pagata a misura dell'estrazione dello spirito dai magazzini. ”

**Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio,** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Per armonizzare l'articolo 6 col 5 e per salvaguardare le ragioni delle finanze, propongo che alla fine dell'articolo sieno aggiunte le seguenti parole: *La presente disposizione sarà applicata in quei limiti e con quelle cautele, che saranno prescritte per decreto reale.*

È la ripetizione delle parole che sono comprese nell'articolo 5 votato dalla Camera.

**Presidente.** La Commissione accetta questa aggiunta?

**Berti (Presidente della Commissione).** La Commissione l'accetta.

**Presidente.** L'onorevole ministro propone che si aggiungano all'articolo 6, di cui ho dato lettura, le seguenti parole: *La presente disposizione sarà applicata in quei limiti e con quelle cautele che saranno prescritte per decreto reale.*

La Commissione ha dichiarato di accettarle.

Pongo a partito l'articolo 6 con questa aggiunta.

(È approvato).

“ Art. 7. Fino a tutto il 1889 è accordata la riduzione del venticinque per cento della tassa di fabbricazione sullo spirito impiegato nell'alcoolizzazione dei vini, e mosti fermentati, alle seguenti condizioni:

a) Che lo spirito sia destinato a rialzare il titolo alcoolico dei vini o mosti fermentati sino al grado, da determinarsi per decreto reale, che è necessario alla loro conservazione;

b) Che lo spirito aggiunto nelle miscele non ecceda due litri di alcool anidro per ogni ettolitro;

c) Che le miscele si operino, sotto la vigilanza degli agenti finanziari, nei depositi autorizzati di spirito o, con speciali permessi, nei magazzini privati, di consorzi di produttori e commercianti, di municipi o altri corpi locali, e sotto quelle discipline e cautele, che saranno stabilite per decreto reale. ”